

CIRCOLARE N. 30  
17 OTTOBRE 2008

---

**Esportazioni indirette art. 8 comma 1 lett. b)  
del D.P.R. n. 633/1972 – nuova  
interpretazione operativa dell’Agenzia delle  
Dogane**

---

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Come commentato con circolare di Studio n. 28 del 2008 (disponibile per la consultazione nel sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com)), con la risposta dell'Agenzia delle Dogane ad una istanza di interpello, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane stessa il 1° ottobre scorso, era stato stabilito che un operatore non residente che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e acquista beni in Italia, può effettuare una esportazione con trasporto a sua cura o a sue spese (cd. esportazione indiretta" ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b del D.P.R. n. 633/1972) solo se in possesso di una partita IVA italiana e, quindi, **solo se è identificato direttamente o se ha nominato un rappresentante fiscale in Italia.**

Ora, con la **nota 31544 del 10 ottobre 2008**, l'Agenzia delle Dogane interviene nuovamente ed opportunamente, come da tutti auspicato, superando la risposta di cui all'istanza di interpello di cui sopra e che aveva suscitato notevoli perplessità tra gli operatori.

Sostanzialmente, la nuova posizione delle Dogane restituisce legittimità (meglio, conferma la legittimità) del comportamento da sempre adottato nella pratica dagli operatori: pertanto **sia i soggetti comunitari che extra-comunitari che intervengono direttamente in una operazione di esportazione non sono tenuti a nominare un proprio rappresentante fiscale IVA in Italia né a doversi identificare direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.**

Così ad esempio, nel caso di effettuazione di una operazione di "esportazione indiretta" ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, gli operatori comunitari dovranno comunicare (in sede di compilazione del DAU) il codice identificativo IVA rilasciato nello stato di residenza (codice Vies) o, in mancanza, un altro codice identificativo attribuito ai fini fiscali preceduto dal codice del paese.

Gli operatori extra-comunitari, invece, potranno indicare il codice identificativo del Paese di residenza seguito dal codice "1".

Le nuove istruzioni di cui alla citata nota dell'Agenzia delle Dogane del 10 ottobre scorso, si applicheranno sino a quando entrerà in funzione il sistema comunitario EORI (Economic operator registration ad identification) che dovrebbe avvenire entro il 2009 e che prevede l'attribuzione di un codice di identificazione (che sarà utilizzato anche per la compilazione delle dichiarazioni doganali) agli operatori economici che effettuano operazioni doganali sul territorio della UE.

Naturalmente, si coglie l'occasione per ribadire ulteriormente estrema cautela nell'effettuazione delle operazioni di cessione all'"esportazione indiretta" qui commentate, soprattutto per quanto riguarda la necessità di monitorare adeguatamente il rispetto dei 90 giorni quale limite temporale per l'uscita dei beni dal territorio comunitario, entrando in possesso di copia della fattura munita del timbro "uscire" apposto dalla dogana di uscita (si veda da ultima la circolare di Studio n. 3 del 2008) che costituisce "prova" dell'uscita dei beni.